



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

Il **COMUNE DI REGGIO EMILIA** (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, n. 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Alberto Prampolini, nato a il (Codice Fiscale), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

concede in uso

a **Viafutura S.r.l.**, con sede a Reggio Emilia, in via Napoli 40, codice fiscale e partita IVA n. 02965990357, rappresentata dal Sig. Martignoni Marco, nato a il, residente a in via, Codice Fiscale, di seguito denominata "concessionario",

l'area di proprietà comunale sita a Reggio Emilia in via Napoli meglio identificata nella planimetria allegata alla lettera "A",

ai seguenti patti e condizioni:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Area identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 26, col mappale 345, per una superficie oggetto di concessione di mq 1.429.

Viene esclusa dalla presente concessione una porzione di terreno costituita da una striscia della larghezza di ml. 3,00 posta su tutta la lunghezza del confine nord del mappale 345 (come da richiesta del Servizio Mobilità Urbana).

La destinazione urbanistica che il RUE attribuisce al terreno è la seguente:

Art. 3.1.2 “aree per attrezzature e spazi collettivi e servizi generali – spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive”; Art. 1.7 “Ambiti di trasferimento delle volumetrie esistenti o delle superfici previste”; nel PUG in corso di approvazione è prevista la seguente destinazione: Art.3.1 “Attrezzature e spazi collettivi di livello comunale – Verde pubblico e attrezzature sportive”.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01/07/2023 e scadenza al 30/06/2029. La richiesta eventuale di rinnovo dovrà essere presentata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, il Comune si impegna a valutarla nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Al concessionario è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato, in qualsiasi momento, esercitabile con preavviso di 6 (sei) mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Il concedente si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di procedere alla sua revoca in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, per motivi di pubblico interesse o in caso di accertate violazioni agli impegni sottoscritti.

Nel caso specifico, tale volontà deve essere manifestata mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di mesi 6 (sei).

ART. 3 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

La concessione viene rilasciata a titolo gratuito, a compensazione di quanto precisato ai successivi artt. 4 e 5.

ART. 4 DESTINAZIONE D'USO

Il concessionario utilizzerà l'area comunale per la realizzazione di n. 40 posti auto classificati P2 (parcheggi pubblici o di uso pubblico), come da tavole progettuali inviate in data 22/05/2023.

Nelle aree di parcheggio che saranno utilizzate e gestite dai richiedenti con lo strumento della concessione, dovrà essere garantita l'accessibilità pubblica e libera da chiusure; inoltre la sosta dovrà essere gratuita: la violazione di questo specifico obbligo comporterà la decadenza automatica e immediata della concessione stessa.

Il progetto dovrà prevedere l'inserimento paesaggistico e ambientale, minimizzando l'impermeabilizzazione del suolo, da concordarsi con gli uffici del Servizio Rigenerazione Urbana, competenti.

La presente concessione amministrativa si intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale. Il concessionario dunque è tenuto a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività connessa alla destinazione pattuita, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti all'esercizio, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi onere e/o richiesta di risarcimento per fatti, omissioni e inconvenienti di qualsiasi natura.

ART. 5 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ONERI ACCESSORI

Il concessionario s'impegna sin d'ora e per tutta la durata della concessione, ad assicurare la regolare e continua manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, ivi compresa la cura degli alberi che verranno messi a dimora sull'area come da progetto, da eseguirsi a regola d'arte seguendo le indicazioni dei servizi comunali preposti. Per detti obblighi non è dovuto alcun indennizzo da parte del Comune proprietario.

ART. 6 CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

L'amministrazione comunale, alla scadenza della presente concessione, se non verrà richiesto un rinnovo, ed in caso di revoca e/o recesso, avrà le seguenti facoltà:

- richiedere il ripristino dell'area alla sua originaria condizione di prato, asportando ogni elemento e struttura ivi realizzati;
- richiedere di mantenere l'infrastruttura, acquisendone la proprietà;

sia in un caso che nell'altro, il concessionario non potrà vantare risarcimenti di nessun tipo dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

Di qualsiasi danno, senza riguardo alla natura e al suo ammontare che, a seguito del rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a terzi, dovrà rispondere in proprio soltanto il concessionario, che si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative da mantenersi attive per l'intera durata della presente concessione; il concessionario dovrà pertanto mantenere indenne il Comune e farsi carico di tutte le spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni ed

addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo per risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale/giudiziari.

ART. 8 DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

La sub-concessione dell'area oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

ART. 9 SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di accesso e controllo dell'area. Eventuali indagini e sopralluoghi potranno essere effettuati in qualsiasi momento, tramite il personale del Comune o altri soggetti incaricati, con un preavviso di almeno 48 ore ed alla presenza di personale dipendente del concessionario o personale da essa incaricato.

ART. 10 SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione, stipulata per scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/86 e le spese derivanti graveranno sulla parte richiedente la registrazione ai sensi dell'art. 57 comma 5 del menzionato decreto. Le rimanenti spese (marche da bollo, ecc.), sono invece a carico del concessionario.

Nel caso di cessazione anticipata della concessione per qualsiasi causa la ditta concessionaria avrà diritto a rimborsi solo nella misura in cui gli importi versati alla Agenzia delle Entrate potranno essere recuperate da parte dell'Ente concedente.

ART. 11 ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono domicilio a:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia

ART. 12 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione o della Ditta Concessionaria.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di accertata inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a

gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. Una Parte non potrà conservare copia di dati e programmi dell'altra Parte, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del presente contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'altra Parte.
9. Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientreranno nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto,

per Viafutura S.rl.

per il Comune di Reggio Emilia

Sig. Marco Martignoni

Dott. Alberto Prampolini